



Terra attribuito all'appalto da acquistarsi e la disponibilità del richiedente all'atto del concretamento dell'operazione, aggiungendo a detto importo l'ammontare delle spese contrattuali nella misura che sarà consentita dalla disponibilità stessa e applicando le condizioni previste dal Regolamento 14 febbraio 1944 e sue successive modificazioni, e cioè:

- a) - tasso d'interesse 5,25% (cinque e venticinque per cento);
- b) - ammontamento in anni 25 al massimo;

2) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firma e da solo, di eseguire l'operazione di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento dell'operazione stessa -

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Co-